



## COBAS SCUOLA TORINO

Sede Regionale: Via Cesana 72 -10139 Torino

Tel. 011 334345 Fax 01119479194 e-mail: [cobas.torino@gmail.com](mailto:cobas.torino@gmail.com)  
sito web: [www.cobascuolatorino.it](http://www.cobascuolatorino.it)

Consulenza: Martedì, Giovedì, Venerdì ore 16,30/19,00

Consulenza RSU: Lunedì ore 16,00/18,30

Sportello Precari: Martedì ore 17/18,30

Consulenza Ata: Venerdì ore 16,30/18,30

Alla Direzione Generale dell'U.S.R. per il Piemonte

Ai Dirigenti scolastici

e a tutto il personale docente e ATA

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del Piemonte

LORO SEDI

**Oggetto: emergenza COVID-19 – personale ATA e presenza in servizio – NOTA 323 del 10/03/2020**

Gentili Dirigenti,

la nota prot. n. 279 del MIUR dell'8 marzo 2020, emessa a seguito dell'ultimo DPCM di pari data, prevede, e con Nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020 “ **Personale ATA. Istruzioni operative**”

*“si specifica che qualsiasi provvedimento da parte del Dirigente Scolastico deve tenere conto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati dalle Autorità Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fornite da questa Amministrazione.*

*I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa.*

*Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni) delle istituzioni scolastiche. È comunque da disporsi l'adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell'attività essenziale delle istituzioni scolastiche, adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro.*

*Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, dei cuochi, dei guardarobieri e degli infermieri, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero con provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento. Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative. **Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.).** La norma di cui all'art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”*

Con la nota del MIUR si intende, sulla base dell'emergenza in atto, giustamente tutelare anche la salute del personale ATA in servizio nelle scuole in cui sono sospese le sole attività didattiche, a prevedere la presenza in servizio del personale solo per contingenti limitati che assicurino le prestazioni essenziali (come previsto per gli scioperi in alcune tipologie scolastiche sulla base dei contingenti previsti dagli accordi successivi alla Legge n. 146/1990).

E' chiaro, quindi, che le/i Dirigenti Scolastici, sentite le RSU, potranno organizzare i servizi amministrativi e tecnici anche a distanza (con la disponibilità del personale), mantenere il minimo di presidio indispensabile negli uffici e dovranno prevedere la presenza in servizio del personale collaboratore scolastico solo nei numeri indispensabili a garantire l'apertura e la funzionalità delle sedi scolastiche aperte (quelle con la presenza degli uffici) anche con una turnazione del personale.

**Vorremmo quindi dare alcune indicazioni ai Dirigenti e alle RSU:**

- **Per quanto riguarda il personale amministrativo e tecnico si prevede il lavoro agile: siamo consapevoli, però, che molte mansioni non potranno essere svolte a casa quindi si propone che, anche per questo personale, vengano attivati i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, quindi prevedendo una turnazione.**
- **La nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020 chiarisce definitivamente che, in via prioritaria, il personale che usufruirà della turnazione, utilizzerà il periodo di ferie non godute (ma che avrebbe dovuto godere entro il 30 Aprile).**
- **Negli altri casi, cioè ferie già godute oppure usufruite durante il primo periodo di emergenza, il personale tecnico, amministrativo e ausiliario che non espletterà il proprio ordinario servizio, stante l'eccezionalità della situazione e ai sensi dell'art. 1256, c. 2, del codice civile, non dovrà recuperare in alcun modo l'orario di servizio non prestato e non dovrà presentare alcuna richiesta di ferie o recuperi compensativi.**

**Torino 10/03/2020**

**COBAS SCUOLA TORINO**